

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Adunanza in camera di consiglio (art. 380-bis.1, cod. proc. civ.)
10 dicembre 2021 – Sezione prima civile
R.G. n. 18754/2020 – n.28 del ruolo

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso R.G. n. 18754/2020;
letti gli atti, osserva:

1. Questa Corte, con l'Ordinanza n. 25172/2021, in esito alla camera di consiglio del 27 maggio 2021, ha rinviato a nuovo ruolo la causa intentata da XXX, cittadino del Gambia, per ottenere la cassazione della sentenza n. 1761/2019 pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 31.10.2019, con cui è stato confermato il rigetto della sua domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite a proposito della questione di massima importanza avente ad oggetto la configurabilità del diritto alla medesima, nella vigenza dell'art. 5, co.6 del d.lgs. n. 286 del 1998 ed in continuità con la collocazione nell'alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla sentenza, sempre delle Sezioni unite, n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il "radicamento" effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello "sradicamento" che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili (Cass. Sez. 6-1, 11 dicembre 2020, n. 28316).

2. Fissata nuovamente la camera di consiglio a seguito del deposito della sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, si ripropongono i motivi formulati con l'originario

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

ricorso, in particolare quello riguardante la dedotta violazione dell'art. 5, co.6, del T.U.I., in relazione al diniego dell'istanza per la protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente, è censurabile il provvedimento impugnato in quanto la Corte d'appello non ha tenuto in alcun modo conto della specificità dell'istituto, che riguarda la protezione accordata allo straniero pur non meritevole delle forme di protezione internazionale, in presenza di seri e gravi motivi di carattere umanitario, negando ogni rilievo a quelle "oggettive e gravi situazioni personali" che viceversa possono giustificare la concessione del permesso secondo la previsione dell'art.11 co.1 lett. c ter del dpr 394/1999 in attuazione del d.lgs. n. 286/1998. Nel caso di specie, la vulnerabilità del richiedente era desumibile anche in base alla giovane età del soggetto e della drammatica condizione subita in Libia durante il transito verso il nostro Paese, nonché al positivo percorso di inserimento nella società italiana, dimostrato dallo svolgimento di attività lavorativa continuativa, che aveva permesso la sua indipendenza economica, tale da permettergli di non ricorrere al gratuito patrocinio. In ogni caso la Corte d'appello non aveva effettuato alcun giudizio comparativo, incorrendo così nella violazione di legge denunciata, essendo stata chiaramente prospettata la profonda differenza tra il livello di fruizione dei fondamentali diritti umani nei due Paesi e il profondo inserimento del ricorrente nel tessuto sociale nazionale.

3. Condivide questo P.G. la censura mossa alla sentenza della Corte d'appello di Torino, a proposito della mancata effettuazione di ogni valutazione comparativa, operata necessariamente secondo i criteri dettati da ultimo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24431/2021, pur nella scia degli orientamenti pregressi, a partire da Cass., n. 4455/2018, a cui poi hanno fatto seguito le Sezioni unite con la sentenza n. 29459/2019.

Proprio le Sezioni unite già nel 2019 hanno ribadito il necessario collegamento tra la tutela umanitaria e i diritti fondamentali riconosciuti alla persona umana dalla

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Costituzione e dalle Carte internazionali: il focus della comparazione, ai fini della verifica di una condizione di vulnerabilità su cui fondare il diritto oggetto di pretesa, che deve effettuarsi tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, ai fini del giudizio sulla vulnerabilità, deve riguardare non solo il rischio di danni futuri - legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine - ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve pertanto instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del Paese di eventuale rimpatrio: tale principio, enunciato in Cass. n. 1104/2020 è sussumibile in termini generali quale paradigma del modello di comparazione, c.d. attenuata, da svolgere per verificare la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria

Fermo restando, quindi, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, da svolgere caso per caso, è dovere del Giudice quello di operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato: tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

In presenza di situazioni di privazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, quali la mancanza delle condizioni minime per poter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, ossia quelli strettamente connessi al

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa - situazioni, precisano espressamente le S.U., per la cui dimostrazione processuale opera, secondo i condivisi approdi della giurisprudenza di questa Corte, il principio di cooperazione istruttoria (cfr., nuovamente, Cass. 4455/2018, nonché, da ultimo, Cass. 10/2021 e Cass. 7778/2021) - il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e, in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza

Per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore.

E' dunque principio di diritto quello per cui la valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno.

Ne consegue che, nel rispetto dei principi sopra indicati, il giudizio di comparazione non potrà dirsi ben effettuato qualora:

- a) i giudici si limitino a constatare la non credibilità della narrazione da parte del richiedente ed a far conseguire da ciò, in via automatica, il rigetto della protezione umanitaria;
- b) i giudici si limitino a considerare la situazione Paese del tutto sganciata dalle condizioni di integrazione in Italia senza attribuire alcun peso alla documentazione allegata in giudizio al fine di provare l'effettivo radicamento sul territorio;
- c) i giudici, pur effettuando una comparazione, non abbiano attribuito il giusto peso ai rispettivi termini della comparazione, ponendo sullo stesso piano le documentate condizioni di integrazione e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine.

4. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha negato ogni rilievo agli elementi dedotti a proposito di quello che viene presentato come un significativo livello di integrazione nel nostro paese, attraverso la dimostrazione dello svolgimento di un'attività lavorativa capace di attribuirgli un buon livello di autonomia sul piano economico. Si è spinta anzi a qualificare irrilevante il percorso di integrazione svolto in Italia, al fine della concessione della protezione umanitaria, sulla base di un pregiudizio negativo nei confronti dei migranti per ragioni economiche che secondo la Corte non potrebbero mai vedersi accordare un permesso per motivi umanitari, spettando semmai tali forme di regolarizzazione all'esclusiva iniziativa del legislatore, e riguardando gli stessi ragioni meramente lavorative, ovvero fondati su ragioni di integrazione ancora più modeste. Quanto alla situazione generale del Gambia, dato atto del profondo cambiamento della situazione politica del Paese dopo l'espatrio del ricorrente, la Corte d'appello, negata altresì ogni credibilità del ricorrente a proposito

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

della propria condizione di omosessuale, ritiene di non poter accedere alla comparazione delle diverse realtà economiche, dal momento che non esiste nel nostro ordinamento un “diritto al miglioramento delle condizioni di vita” che possa essere tutelato attraverso la protezione umanitaria, poiché alla tutela di tali esigenze sarebbe preordinata la disciplina del soggiorno per motivi di lavoro.

Dunque la Corte d’appello ha negato espressamente di dover effettuare comunque la valutazione comparativa tra le due situazioni di vita, non assumendo rilievo di sorta il livello di integrazione nel nostro Paese del richiedente, che pure risulta svolgere ed avere svolto una attività lavorativa in grado di assicurargli una stabile condizione economica; né ha considerato le vicende che hanno accompagnato il suo percorso migratorio, compiuto in giovane età e tale da esporlo a condizioni drammatiche in particolare per ciò che concerne il transito in Libia.

La Corte d’appello non si è così attenuta a quel generale dovere di valutazione comparativa che partendo dalla considerazione di un apprezzabile livello di integrazione del richiedente protezione in Italia, deve poi procedere nella formulazione di una prognosi a proposito della eventualità che il ritorno nel Paese d’origine cagioni un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tale da recare un *vulnus* al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sì da costituire un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., al fine del riconoscimento del permesso di soggiorno.

5. L’art. 8 CEDU sopra richiamato ha peraltro assunto una maggiore pregnanza a seguito dell’evoluzione legislativa operata con il d.l. 130/2020, dove si è per un verso abolita la protezione *lato sensu* umanitaria, a favore di un catalogo tipizzato di forme di protezione speciale, dall’altro si è meglio disciplinato il divieto di respingimento, in particolare nel caso di fondati motivi per ritenere che l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. L’allontanamento è

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

comunque consentito quando si ponga come necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute.

Se pure è da escludersi l'applicabilità ai giudizi pendenti in cassazione la modifica concernente l'istituto generale della protezione per motivi umanitari, stante la disposizione dell'art. 15 del d.l. n. 130/2020, (sul punto del tutto esaurienti risultano le motivazioni espresse dalle Sezioni unite con la sentenza n. 24413) è indubbio che l'espulsione dello straniero operata dopo la data di entrata in vigore della riforma troverebbe disciplina nell'art. 19 riformato: e dunque l'odierno ricorrente, vistasi negare a seguito del presente giudizio ogni forma di protezione, e pertanto attinto dal conseguente provvedimento di espulsione, potrebbe avvalersi del divieto oggi previsto dalla legge, in forza di una ravvisata violazione del diritto al rispetto della vita privata, dal momento che secondo l'insegnamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Narijs c. Italia, 14 febbraio 2019) tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fa parte integrante della nozione fornita dalla norma sovranazionale. Dunque la riforma introdotta nel 2020, se pure non in grado di regolare la specifica forma di protezione oggetto di esame, non potrebbe non riverberare i suoi effetti regolativi anche sulla singola vicenda, potendo comunque determinare il divieto di espulsione in applicazione del diritto alla vita familiare dello straniero.

6. Anche in base a tali non secondari risvolti, che comunque finiscono per incidere sulla condizione dello straniero e di cui pertanto non può non tenersi conto, e alla complessiva dinamica legislativa, espressiva di una tendenza che risponde pienamente agli obblighi di rispetto dei principi sovranazionali contenuti nella Carta Europea dei Diritti Umani, in particolare dall'art. 8, devono condividersi le censure formulate verso la decisione oggetto di ricorso, in particolare per non avere correttamente considerato il dato dell'inserimento lavorativo del richiedente, e per non avere tenuto in nessun conto l'effetto di grave lesione dei diritti umani che

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

l'allontanamento potrebbe causargli, in ragione della perdita di una stabile condizione di vita, tantopiù se comparata con le deteriori condizioni di indigenza nel Paese d'origine. L'esame della situazione attuale del Gambia è stata operata dalla Corte d'appello soltanto con riguardo alle dichiarate intenzioni degli attuali governanti di voler incentivare l'occupazione, in particolare giovanile, così ponendo un freno al fenomeno migratorio: ciò che però ignora ogni indagine, che pure alla Corte d'appello sarebbe spettato secondo il preciso *dictum* delle Sezioni Unite, anche attraverso l'attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, circa la oggettiva situazione economica e sociale del paese, capace di riverberare riflessi sulla condizione individuale del richiedente una volta ritornato nel paese d'origine, dato peraltro tanto meno rilevante, nella comparazione richiesta, quanto più concretizzatosi un elevato livello di integrazione.

Si conclude per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 380 bis.1 c.p.c.

Chiede l'accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Roma, 19.11.2021

IL SOSTITUTO P.G.

Rita Sanlorenzo